

ALLEGATO I

Disciplinare di conduzione delle attività commerciali da svolgersi nei locali denominati "Wine Bar", di proprietà della Regione Piemonte a Bruxelles

Articolo 1

1. L'affittuario, nello svolgimento dell'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande presso i locali a lui affittati da parte della Regione Piemonte, si impegna a:
 - a) utilizzare prevalentemente alimenti e bevande di origine piemontese, con particolare riguardo alle produzioni piemontesi a denominazione di origine (dop, igp, docg, doc), limitando allo stretto indispensabile il ricorso a prodotti di diversa provenienza;
 - b) proporre, nella selezione di piatti da somministrare per il pranzo preparazioni gastronomiche appartenenti alla tradizione culinaria piemontese o loro elaborazioni, che non ne tradiscano la connotazione tradizionale (a titolo indicativo, si faccia riferimento al sito <http://www.piemonteagri.it/qualita/> e, in particolare, alle preparazioni raccolte in [http://www.piemonteagri.it/qualita/media/files/ricettestampato\(1\).pdf](http://www.piemonteagri.it/qualita/media/files/ricettestampato(1).pdf));
 - c) proporre, nella selezione di assaggi e prodotti da somministrare per l'aperitivo, esclusivamente le preparazioni di cui alla precedente lettera b e i prodotti di cui alla precedente lettera a);
 - d) proporre, nella selezione di vini e birre da somministrare per il pranzo e l'aperitivo, esclusivamente produzioni piemontesi;
 - e) valorizzare, nella selezione di superalcolici, accanto ai marchi tradizionali più noti a livello europeo e internazionale, le produzioni piemontesi tipiche (vermouth, grappe, amari, ecc.).
2. In deroga agli obblighi suesposti, l'affittuario potrà organizzare, previa comunicazione scritta alla Regione Piemonte e conseguente autorizzazione o tacito assenso, eventi di degustazione e/o promozione di prodotti tipici provenienti dalle regioni facenti parte dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo, purché esse abbiano carattere occasionale e non interferiscano negativamente con la promozione delle produzioni enogastronomiche piemontesi. In ogni caso, l'autorizzazione ad organizzare tali eventi sarà rilasciata dalla Regione Piemonte, di volta in volta, a suo insindacabile giudizio.
3. L'affittuario, nel rispetto di quanto esposto al paragrafo 1 e coerentemente con le esigenze commerciali, si adopera affinché tutto il territorio regionale abbia l'opportunità di trovare nella struttura regionale una promozione adeguata.

Articolo 2

1. L'affittuario potrà prestare servizi di catering, anche avvalendosi delle strutture e strumentazioni locate, per eventi che si svolgano all'interno dello spazio espositivo, organizzati dai partner della Regione Piemonte e/o dell'Euroregione Alpi-Mediterraneo. In

tali circostanze, l'affittuario, pur dovendo informare la Regione Piemonte, non sarà sottoposto agli obblighi di cui al precedente articolo 1.

2. Laddove, per l'organizzazione del catering summenzionato, si preveda di utilizzare, in tutto o in parte i locali oggetto di affitto, troverà applicazione l'articolo 1, comma 2.

Articolo 3

1. La Regione Piemonte, nell'ottica di una leale collaborazione con l'affittuario e per agevolare il puntuale rispetto del presente disciplinare, si attiverà per mettere a disposizione dell'affittuario gli elenchi di produttori e fornitori piemontesi in suo possesso, con particolare riguardo alle produzioni a denominazione di origine (dop, igp, docg, doc) e, a richiesta, si renderà disponibile ad agevolare le comunicazioni tra costoro e l'affittuario medesimo.